

Roma, 27 giugno 2018

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE 4 MAGGIO 2018 APPLICATIVO
DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 (G.U. Serie Generale n.143) il Decreto Interministeriale 4 maggio 2018 contenente "**Disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0**" che dà attuazione al credito di imposta sulle spese di formazione 4.0 introdotto dall'art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Il beneficio ha l'obiettivo di supportare e incentivare la formazione finalizzata all'acquisizione e al consolidamento di conoscenze e competenze nel campo delle tecnologie 4.0 da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese italiane per agevolarne la trasformazione in chiave digitale.

Di seguito le caratteristiche principali dell'istituto:

• **Ambito soggettivo (Soggetti beneficiari) – Art. 2:**

In base al dettato del comma 46 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2018 possono accedere al beneficio **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Pertanto, di conseguenza, è applicabile altresì da parte degli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciale. Si precisa altresì che l'accesso è consentito anche alle imprese che non abbiano effettuato investimenti in beni materiali su cui si applicano l'iperammortamento o il superammortamento, confermando che i due incentivi sono slegati tra loro.

Tuttavia in base al succitato Regolamento UE **sono escluse dallo stesso le imprese c.d. in difficoltà**, secondo la definizione della medesima disciplina comunitaria.

• **Ambito oggettivo (Attività ammissibili) – Art. 3:**

Per quanto concerne le attività di formazione ammesse al beneficio in senso lato deve trattarsi di “materie” rilevanti per il processo di trasformazione digitale delle imprese, ossia le “tecnologie abilitanti” già identificate in seno alla Legge di Bilancio 2018 – tra le quali big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa, *internet of things*, ecc... -, integrabili eventualmente con un successivo provvedimento ministeriale. Tali attività devono essere finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di conoscenze e competenze in tali tecnologie – da questo si desume che possono essere rivolte sia a personale che non dispone di questo bagaglio conoscitivo sia a dipendenti che ne siano già in possesso a vario titolo e livello.

Ciò premesso, al fine di poter godere di tale agevolazione è necessario il rispetto di determinate condizioni. In primo luogo l’accesso al credito d’imposta è subordinato al fatto che **l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nell’ambito di un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato**, nel rispetto dell’art. 14 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Inoltre, ai fini della portabilità delle conoscenze/competenze acquisite, è richiesto che venga rilasciata al dipendente **l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili** mediante apposita dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’impresa – indicando altresì l’ambito aziendale di riferimento tra quelli individuati all’allegato A) della legge di Bilancio 2018.

Infine, quale ulteriore condizione, **nell’ipotesi in cui la formazione sia affidata a interlocutori esterni all’impresa, è richiesto l’affidamento dell’incarico a soggetti qualificati**: operatori della formazione accreditati a livello regionale o provinciale, università pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti certificati in base alla norma UNI di riferimento.

• **Destinatari delle attività formative “ammissibili” – Art 3, co. 4:**

A beneficiare della formazione è tutto il personale dipendente intendendosi per tale i **lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato, quindi compresi i dirigenti, anche a tempo determinato o in apprendistato**. A tal fine rileva il rapporto di lavoro intercorrente tra l’impresa e il dipendente partecipante alla formazione durante le attività di formazione.

L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

- **Spese ammissibili – Art. 4:**

Agli effetti del credito d'imposta assumono rilievo le sole *“spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al **costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione**”*. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Viste le finalità dell'incentivo si è ritenuto di dover includere, almeno in parte, tra gli investimenti rilevanti ai fini del beneficio, **anche le spese sostenute per il personale dipendente partecipante alle attività di formazione in qualità di tutor o docente**; in tal caso l'importo delle spese ammissibili non può eccedere il 30% della RAL del dipendente/docente.

- **Credito d'imposta: misura e modalità di fruizione – Art. 5:**

Il credito d'imposta spetta **in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario**. Il massimale di 300.000 euro deve intendersi riferito a un ordinario periodo agevolabile della durata di 12 mesi. In virtù di quanto detto sopra, nei confronti delle imprese non tenute al controllo legale dei conti (ad esempio imprese individuali, Srl, Snc,...), il credito d'imposta spettante è aumentato di un importo pari alle spese effettivamente sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione contabile, nel limite massimo di euro 5.000, sempre comunque rispettando il massimale di euro 300.000.

Circa le modalità di utilizzo, il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione di debiti tributari e previdenziali**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate - pena il rifiuto dell'operazione di versamento - **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili**, dunque non prima dell'ottenimento da parte dell'impresa della certificazione della documentazione contabile. Ai fini della maggiorazione a titolo di spese di certificazione della documentazione contabile, le spese si considerano sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile.

- **Obblighi documentali, controlli e attività di monitoraggio – Artt. 6-7-9:**

Come anticipato, è condizione di ammissibilità al beneficio la certificazione delle spese ammissibili da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti. Tale attestazione deve riguardare l'effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e la rispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Per far fronte a potenziali,

successivi controlli dell'Agenzia delle Entrate, l'impresa è tenuta a conservare la documentazione amministrativa, contabile e illustrativa attestante le attività svolte, la corretta quantificazione del credito e il rispetto dei limiti posti dal Regolamento UE in materia. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nei limiti del Regolamento UE n. 651/2014.

E' previsto altresì che il Mef effettui un monitoraggio con cadenza mensile delle fruizioni del credito d'imposta, nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019.

L'introduzione di questo incentivo si è fatta attendere notevolmente e il ritardo non può certamente considerarsi come una componente di favore, così come la scarsa dotazione finanziaria, pari a 250 milioni di euro, attribuiti in via sperimentale solo per il 2019.

Come sostenuto fortemente da Federmanager in diverse occasioni, in questo momento storico il capitale umano è decisivo per la nostra impresa; è fondamentale investire per colmare il gap di professionalità con alta qualifica, favorendo l'ingresso o il rafforzamento delle competenze di chi è capace di gestire le tecnologie di ultima generazione e "governare" i processi. In quest'ottica il Decreto sul credito per la formazione 4.0 va nella giusta direzione ma è una misura ancora troppo timida. Da solo considerato, l'incentivo del 40% è poca cosa per modificare un fattore che è, insieme, economico e culturale. Diversamente, avrebbe più forza e senso se messo a sistema con altre due leve decisive quali i Fondi interprofessionali per la formazione continua e le politiche attive che, però, necessitano anch'esse di un cambio di marcia decisivo ad opera del nostro legislatore, nella visione e sul versante operativo.

Segnaliamo, infine, che considerato il carattere sperimentale dell'incentivo, valido solo per talune spese di formazione affrontate nell'anno in corso, abbiamo invitato le nostre RSA a prendere contatto diretto con le corrispondenti Direzioni aziendali e le Associazioni territoriali per procedere alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni